



Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Settore Programmazione del Sistema Educativo Regionale

DETERMINAZIONE NUMERO: 782

DEL: 15.12.2011

Codice Direzione: DB1500

Codice Settore: DB1507

Legislatura: 9

Anno: 2011

### Oggetto

D.G.R. n. 13-2555 del 05.09.2011; realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione per l'anno scolastico 2011/12. Indicazioni operative alle autonomie scolastiche del Piemonte assegnatarie di risorse umane aggiuntive ai sensi della determinazione n. 654 del 16.11.2011.

Premesso che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 13-2555 del 5.09.2011 ha approvato:

- la realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione ed al potenziamento dei servizi di istruzione per l'anno scolastico 2011/12;
- gli schemi di accordo con MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, OO.SS. regionali comparto scuola e Direzione INPS regionale

destinando una somma non superiore a € 10.000.000,00 per la loro attuazione;

dato atto che le linee di intervento previste dalla citata D.G.R. n. 13-2555 del 05/09/2011 sono le seguenti:

- incremento del tempo scuola e laboratori didattici per pluriclassi particolarmente numerose;
- sostegno all'handicap;
- incremento del personale ATA;

vista la comunicazione n. 32581/DB-07 del 5 agosto 2011 della Direzione scrivente inviata a tutte le autonomie scolastiche ai fini dell'individuazione delle scuole statali destinatarie del contributo regionale;

dato atto che sono pervenute 558 domande di risorse umane aggiuntive rispetto a quelle già assegnate dal MIUR in sede di organico di diritto e di organico di fatto;

dato atto che le istruttorie delle domande pervenute sono state effettuate, linea per linea, considerando le risorse umane già attribuite alle autonomie scolastiche dal MIUR e quelle effettivamente spettanti in base alla normativa vigente;

visto il D.M. n. 92 del 12/10/2011;

vista la determinazione n. 654 del 16.11.2011, con la quale è stato approvato l'elenco delle autonomie scolastiche beneficiarie di risorse umane aggiuntive ed i relativi posti assegnati ad ognuna di esse;

vista la determinazione n. 743 del 30/11/2011, con la quale è stata impegnata la somma di € 8.300.000,00 sul cap. 170984/2011 a favore delle istituzioni scolastiche di cui al punto precedente;

visto l'accordo sottoscritto in data 12.12.2011 tra la Regione Piemonte ed il Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, che ha stabilito che per la realizzazione degli interventi regionali sarà utilizzato il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario inserito nelle graduatorie di cui al DM 92 del 12/10/2011 per il triennio 2011/13, percettore dell'indennità di disoccupazione, con precedenza del personale scolastico già in servizio negli anni scolastici precedenti nella Regione Piemonte al fine di garantire la continuità dei processi educativi e che una quota dei posti conseguenti all'attivazione dei progetti non superiore al 10% è comunque riservata al restante personale e che in subordine, in presenza di ulteriori disponibilità, sarà utilizzato il personale non individuato in precedenza nella graduatoria prioritaria ed il personale nelle graduatorie di circolo e di istituto;

dato atto che non è possibile garantire a livello di singola scuola la proporzione tra le percentuali suddette, queste verranno conteggiate a livello regionale;

ritenuto pertanto di dare indicazione alle istituzioni scolastiche beneficiarie di reclutare il personale aggiuntivo assegnato con fondi regionali dalle graduatorie di cui al DM 92 del 12/10/2011 secondo l'ordine delle medesime e di garantire a livello regionale la riserva fino al 10% a coloro che non hanno lavorato nella Regione Piemonte negli anni scolastici precedenti;

tutto ciò premesso,

#### **IL DIRETTORE**

visto gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

visto gli artt. 17 e 18 della legge regionale 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto la l.r. dell'11 aprile 2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista legge regionale n. 26/2010 "Bilancio di previsione per l'anno 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013";

#### **DETERMINA**

Di stabilire che le assegnazioni provvisorie di risorse umane aggiuntive alle istituzioni scolastiche del Piemonte di cui alla determinazione n. 654 del 16/11/2011 sono da considerarsi definitive.

Le autonomie scolastiche beneficiarie dovranno reclutare il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario inserito nelle graduatorie di cui al DM 92 del 12/10/2011 per il triennio 2011/13, percettore dell'indennità di disoccupazione; in subordine, in presenza di ulteriori disponibilità, sarà utilizzato il personale non individuato in precedenza nella graduatoria prioritaria ed il personale nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Le autonomie scolastiche dovranno comunicare alla Regione il/i nominativo/i, il codice fiscale delle persone reclutate e trasmettere l'atto di adesione, allegato alla presente di cui costituisce parte

integrante (Allegato A), debitamente sottoscritto entro il 20/12/2011, in coerenza con le figure professionali assegnate con determinazione n. 654 del 16.11.2011; il reclutamento di personale in maniera difforme rispetto a quanto autorizzato dalla Regione con determinazione n. 654 del 16.11.2011 non è consentito e conseguentemente non verrà finanziato.

La mancata restituzione, nel termine indicato dalla presente comunicazione, dell'atto di adesione sottoscritto dal Dirigente scolastico e compilato in ogni sua parte, comporta l'impossibilità di procedere alla liquidazione del contributo assegnato.

La Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con successiva determinazione dirigenziale provvederà a quantificare il contributo spettante ed a liquidare a titolo di acconto il 70% a ricevimento dell'atto di adesione; il 30% a saldo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.

Nel caso di utilizzo di personale percettore dell'indennità di disoccupazione il contributo regionale comprenderà:

- un'indennità di partecipazione corrispondente alla differenza tra lo stipendio netto come da C.C.N.L. per ogni figura professionale (docenti dei vari ordini e gradi, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici) e indennità di disoccupazione netta percepita, maggiorata di una somma forfetaria per tutta la durata di percepimento dell'indennità di disoccupazione, pari a € 1.000,00, dedotta la quota assicurativa come successivamente indicato;
- per il periodo intercorrente tra il venir meno dell'indennità di disoccupazione e fino al 30/06/2012 lo stipendio lordo stato previsto dal C.C.N.L. per ogni figura professionale; per tale intervallo la scuola stipulerà un normale contratto a tempo determinato ai sensi del C.C.N.L. vigente; il contributo non è comprensivo di Cia (per il personale ATA) o Rpd (per il personale docente), spettanti solo per supplenze annuali.

All'atto del reclutamento il dirigente scolastico dovrà far sottoscrivere per presa visione al lavoratore il regolamento allegato alla presente determinazione (Allegato B), di cui costituisce parte integrante e dovrà provvedere alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi attraverso la sottoscrizione e/o l'estensione di apposita polizza con compagnia di assicurazioni, attingendo dalla somma forfetaria di € 1.000,00 sopra indicata.

Il personale percettore di indennità di disoccupazione che al momento del reclutamento per la partecipazione al progetto regionale rinunci all'indennità perde il diritto di partecipazione al progetto regionale.

L'indennità di partecipazione corrisposta si configura come sussidio assistenziale ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e come tale è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

L'indennità di partecipazione è corrisposta per le giornate di effettiva presenza, compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica.

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'indennità di partecipazione per i primi 30 giorni di assenza.

Nel caso di utilizzo di personale non percettore di indennità di disoccupazione il lavoratore verrà assunto a tempo determinato fino al 30/06/2012 mediante di stipula di apposito contratto di lavoro secondo il C.C.N.L. vigente di categoria; il contributo non è comprensivo di Cia (per il personale ATA) o Rpd (per il personale docente), spettanti solo per supplenze annuali.

Il personale docente e ATA reclutato utilizzando le graduatorie di cui al citato DM 92/2011 dovrà avere espressamente dichiarato la propria disponibilità a partecipare a progetti attivati in convenzione con le regioni, nell'apposita domanda per l'inclusione in coda agli elenchi suddetti.

Non sono consentite sostituzioni del personale assunto ai sensi della presente determinazione per assenze a vario titolo ad eccezione che per l'astensione obbligatoria per maternità.

Sui posti regionali non potranno essere nominati docenti o personale A.T.A. a completamento d'orario in quanto tutte le assegnazioni di risorse umane aggiuntive riguardano esclusivamente posti interi.

La liquidazione del saldo a conguaglio, avverrà nei limiti della spesa effettivamente sostenuta dalle istituzioni scolastiche, attraverso la presentazione del rendiconto finale costituito dalla documentazione utile a comprovare il pagamento della retribuzione del personale docente e ATA assunto, corredato da una relazione sull'attività svolta, che dimostri il reale utilizzo del personale assunto per le finalità previste nella determinazione di assegnazione del contributo,

Il rendiconto finale dell'attività progettuale dovrà essere presentato entro e non oltre il 30 settembre 2012. Il mancato rispetto dei suindicati termini di presentazione della rendicontazione o l'utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle per cui è stato attribuito, comporterà di conseguenza la non liquidazione del saldo e la revoca del finanziamento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
Dr.ssa Paola Casagrande

MG/AL

Allegato A

**Atto di adesione all'intervento regionale a sostegno dell'attività delle scuole  
per l'anno scolastico 2011-2012**

Il sottoscritto.....

Dirigente dell'Istituzione scolastica

Indirizzo

«Comune»

«prov\_»

1) Dichiaro di accettare il contributo assegnato per l'utilizzo di:

n. docenti di scuola primaria tempo scuola (Nome e Cognome .....

Codice Fiscale (.....) Data presa servizio.....

n. docenti di scuola primaria per la pluriclasse (Nome e Cognome .....

Codice Fiscale (.....) Data presa servizio.....

n. docenti di sostegno:

per la scuola dell'infanzia

per la scuola primaria

per la scuola secondaria di primo grado

per la scuola secondaria di secondo grado

(Nome e Cognome.....)

Codice Fiscale (.....) Data presa servizio.....

n. collaboratori scolastici (Nome e Cognome .....

Codice Fiscale (.....) Data presa servizio.....

n. assistenti amministrativi (Nome e Cognome .....

e Codice Fiscale (.....) Data presa servizio.....

n. assistenti tecnici (Nome e Cognome .....

Codice Fiscale (.....) Data presa servizio.....

2) E specifica inoltre che:

2a.1) il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario individuato ai sensi del DD.MM. n. 92 del 12 ottobre 2011, percettore di indennità di disoccupazione, ha diritto all'integrazione dell'indennità percepita fino alla concorrenza dello stipendio netto definito dalle rispettive categorie contrattuali ai sensi dell'apposito accordo stipulato con la direzione regionale dell'INPS, per ogni mese di servizio prestato sino alla cessazione dell'indennità di disoccupazione ed ha sottoscritto per presa visione il regolamento fornito dalla Regione Piemonte; a partire dal venir meno dell'indennità di disoccupazione il lavoratore verrà assunto con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2012 in base al C.C.N.L. di categoria vigente; per tutto il periodo in cui il lavoratore percepisce l'indennità di disoccupazione l'autonomia scolastica scrivente provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi attraverso la sottoscrizione e/o l'estensione di apposita polizza con compagnia di assicurazioni;

2b.1) il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario individuato ai sensi del DDMM n. 92 del 12 ottobre 2011 non percettore dell'indennità di disoccupazione verrà assunto con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2012 in base al C.C.N.L. di categoria vigente;

3) Dichiaro infine di:

- aver individuato il personale di cui sopra, prioritariamente attraverso gli elenchi prioritari di cui al DD.MM. n. 92 del 12 ottobre 2011 (art. 4) e in tale ambito prioritariamente tra i percipienti l'indennità di disoccupazione; in subordine, in presenza di ulteriori disponibilità, il personale non individuato in precedenza nella graduatoria prioritaria ed il personale nelle graduatorie di circolo e di istituto.

- di aver previsto nel contratto a TD, così come nel regolamento fornito dalla Regione per i percipienti l'indennità di disoccupazione, lo svolgimento delle attività per tutto il monte ore previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento;

- non chiedere alla Regione alcun onere aggiuntivo, con la sola eccezione delle sostituzioni per astensione obbligatoria per maternità per i soggetti non percettori di indennità di disoccupazione.

I soggetti beneficiari sono responsabili della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. Sono altresì responsabili, come per le dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda, di ogni altra dichiarazione resa nel corso di realizzazione delle attività, oggetto del contributo.

Data.....

Firma del Dirigente scolastico  
e timbro della scuola

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del Dirigente scolastico



## Allegato B

### REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI LAVORATORI/TRICI PRESSO LE AUTONOMIE SCOLASTICHE DEL PIEMONTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012

#### PREMESSO CHE

- la Giunta regionale del Piemonte con la DGR n.13-2555 del 5 settembre 2011 ha approvato, la "Realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione ed al potenziamento dei servizi di istruzione per l'anno scolastico 2011/12." che prevede l'impiego presso le Autonomie Scolastiche del Piemonte di personale docente e personale ATA della scuola che la Regione intende utilizzare nella realizzazione degli interventi regionali, sia per una loro effettiva valorizzazione, sia per contenere e ridurre gli effetti dei tagli sull'occupazione dei lavoratori precari della scuola ;
- con nota prot. n. 32581/DB07 del 5.08.2011 della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro è stato richiesto ai Dirigenti delle Autonomie Scolastiche del Piemonte di comunicare per mezzo di una scheda allegata alla nota stessa i dati relativi alla tipologia di risorsa richiesta una volta ultimata l'assegnazione dell'organico di fatto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 654 del 16.11.2011 è stato approvato l'elenco delle Autonomie Scolastiche beneficiarie dell'intervento regionale e le relative risorse umane assegnate;
- la Regione Piemonte definirà per ogni lavoratore percettore di indennità di disoccupazione da parte dell'INPS, una indennità di partecipazione pari alla differenza tra lo stipendio netto come da C.C.N.L. per ogni figura professionale (docenti dei vari ordini e gradi, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici) e indennità di disoccupazione netta percepita, maggiorata di una somma forfetaria per tutta la durata di percepimento dell'indennità di disoccupazione pari a € 1.000,00, assegnando all'autonomia scolastica un contributo corrispondente;
- l'autonomia scolastica alla cessazione dell'erogazione da parte dell'INPS dell'indennità di disoccupazione stipulerà con il lavoratore un contratto a tempo determinato fino al 30/06/2012 secondo il C.C.N.L. vigente di categoria, il contributo regionale non è comprensivo di CIA (per personale ATA) o RPD (per personale docente), spettanti solo per le supplenze annuali;

#### Art. 1 Oggetto

Oggetto del presente regolamento è l'assegnazione a favore delle Autonomie Scolastiche beneficiarie dell'intervento regionale di sostegno alle autonomie scolastiche per l'utilizzo di personale docente e personale ATA della scuola percettore dell'indennità di disoccupazione, i cui oneri sono a carico della Regione Piemonte.

#### Art. 2 Ente Utilizzatore: Autonomia Scolastica

Le Autonomie Scolastiche beneficiarie del contributo regionale si impegnano a:

- individuare il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario inserito nelle graduatorie di cui al DM 92 del 12/10/2011 per il triennio 2011/13, percettore dell'indennità di disoccupazione; in subordine, in presenza di ulteriori disponibilità, sarà utilizzato il personale non individuato in precedenza nella graduatoria prioritaria ed il personale nelle graduatorie di circolo e di istituto;



- comunicare immediatamente alla Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro il nominativo delle persone reclutate e trasmettere l'atto di adesione debitamente sottoscritto.
- inserire in servizio presso la propria sede i lavoratori inseriti negli elenchi prioritari per l'anno scolastico 2011/2012 secondo le specifiche qualifiche professionali nelle seguenti attività: laboratori didattici e integrazione tempo scuola, sostegno agli alunni diversamente abili, supporto alle attività amministrative, tecniche e ausiliarie in relazione alla complessità dell'istituzioni di riferimento.
- Il personale percettore di indennità di disoccupazione che al momento del reclutamento per la partecipazione al progetto regionale rinunci all'indennità perde il diritto di partecipazione al progetto regionale.

### **Art. 3 Disciplina dell'attività**

L'utilizzazione dei lavoratori in tali attività non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro né arrecano pregiudizio ai trattamenti previdenziali in essere a favore dei lavoratori partecipanti e non comportano la sospensione o la cancellazione dagli elenchi della disoccupazione degli stessi.

Ai lavoratori compete un'indennità di partecipazione corrispondente alla differenza tra lo stipendio netto come da C.C.N.L. per ogni figura professionale (docenti dei vari ordini e gradi, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici) e indennità di disoccupazione netta percepita, maggiorata di una somma forfetaria per tutta la durata di percepimento dell'indennità di disoccupazione, pari a € 1.000,00, dedotta la somma assicurativa come sotto indicato.

L'indennità di partecipazione corrisposta si configura come sussidio assistenziale ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e come tale è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

L'indennità di partecipazione è corrisposta per le giornate di effettiva presenza, compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica.

L'Istituzione scolastica beneficiaria di contributo regionale deve provvedere alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi attraverso la sottoscrizione e/o l'estensione di apposita polizza con compagnia di assicurazioni, attingendo dalla somma forfetaria di € 1.000,00.

L'impegno del lavoratore nel progetto regionale è corrispondente all'orario di lavoro definito dalla normativa vigente per la corrispondente figura professionale.

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'indennità di partecipazione per i primi 30 giorni di assenza.

Nel caso di maternità all'avvio del periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice non verrà più riconosciuta l'indennità di partecipazione e l'autonomia scolastica potrà procedere alla sua sostituzione.

Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'indennità di partecipazione. E' facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.

L' indennità di partecipazione e' erogata anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



I lavoratori possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'indennità di partecipazione, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.

Ai sensi degli artt. 2 comma 5 e 4 comma 1 del DPR 22 giugno 2009 n. 122 il personale docente di cui al presente regolamento partecipa alla valutazione degli alunni.

Il lavoratore si impegna a prendere servizio in data odierna.

**Art. 5**  
**Durata dell'attività**

Il personale della scuola reclutato dagli elenchi prioritari svolge la propria attività fino al termine del percepimento dell'indennità di disoccupazione.

Per presa visione e per accettazione del presente regolamento

Data

(firma)

